Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 aprile 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Classificazione fra le provinciali della strada comunale dalla provinciale quadrivio Campagna-Campagna, per Cappuccini, Romandola, Folcata, alla statale n. 91, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1952, n. 435, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale quadrivio Campagna-Campagna, per Cappuccini, Romandola, Folcata, alla strada statale n. 91;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla provinciale quadrivio Campagna-Campagna, per Cappuccini, Romandola, Folcata alla strada statale n. 91, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 216

(1820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1954.

Nomina di componenti il Comitato nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio precedente decreto in data 21 marzo 1952, n. 64497/11.2, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, concernente la ricostituzione del Comitato nazionale dell'Opera orfani di guerra, pel biennio 1953-54;

Ritenuto che il rappresentante del Ministero dell'interno in seno a detto Comitato dott. Giorgio Pandozy è stato nominato di recente prefetto e che quello dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra ammiraglio Guido Po a seguito dell'infermità che l'ha colpito non trovasi in condizioni di poter continuare ad assolvere l'incarico;

Vista la lettera del Ministero dell'interno in data 9 gennaio c. a., n. 17/516-E e la deliberazione 28 gennaio u. s. del Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra con cui si designano rispettivamente in sostituzione dei predetti il vice prefetto dott. Nicola Abbrescia e la sig.ra Pierina Caberletti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Decreta:

Il dott. Nicola Abbrescia e la sig.ra Pierina Caberletti sono nominati componenti del Comitato nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra e resteranno in carica per il rimanente periodo di nomina dei membri surrogati dott. Giorgio Pandozy ed ammiraglio Guido Po.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1954
Registro n. 90 Presidenza, foglio n. 134. — FERRARI

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Massa Martana e di Todi, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Todi, in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Massa Martana e di Todi, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Todi, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954, per i comuni di Massa Martana e di Todi, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Todi, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1954
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 369. — LESEN

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1954.

Modificazioni al testo dell'art. 26 del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1949, n. 2797. e successive modificazioni, relativo all'approvazione del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato »;

Vista la proposta presentata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico di cui alla relazione 311/9014/93 dell'11 febbraio 1954;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 26 del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato » è annullato e sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'applicazione della tariffa ridotta, devono essere presentati:

una richiesta mod. C, se trattasi di spedizioni effettuate per conto ed a spese delle Amministrazioni delle forze armate dello Stato, ovvero di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano provvisoriamente munite di tessera mod. T in sostituzione del libretto mod. M;

uno scontrino per il trasporto dei bagagli, contenuto in apposito fascicolo, se trattasi di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano munite di libretto modello M.

In tutti i casi di spedizioni in conto particolare, l'applicazione della tariffa ridotta è subordinata alla esibizione del biglietto di viaggio e potrà riguardare solamente il persorso cui il biglietto stesso si riferisce.

Sono applicabili ai documenti suddetti le norme previste dall'art. 16 per gli analoghi documenti di riduzione afferenti al trasporto delle persone ».

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria stabilirà il modello dello *scontrino per il trasporto dei bagagli* di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 24 febbraio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 113. — LA MICELA

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Conca di Nava », sita nell'ambito del comune di Pornassio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 ottobre 1952 e 22 aprile 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Conca di Nava » fatta esclusione di tutte le proprietà, demaniali e le opere militari, sita nell'ambito del comune di Pornassio;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pornassio;

Viste le due opposizioni presentate una dal sindaco del comune di Pornassio e l'altra da alcuni cittadini, capolista avvocato Guglierame;

Considerato che le predette opposizioni sono infondate in quanto il vincolo non costituisce assoluto divieto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione alla competente Soprintendenza;

Riconosciuto che la zona anzidetta costituisce con la sua caratteristica di villaggio del tipo montano nelle immediate vicinanze del litorale, un quadro naturale di singolare bellezza, ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono visuali di grande interesse;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pornassio, confinante a nord con il rio Vernet a partire dal confine della provincia di Cuneo indi attraverso la strada nazionale n. 28 il rio San Raffaello fino a quota 1200; a ovest dal detto rio seguendo la quota 1200 fino ad incontrare la mulattiera che da Casa Arzenora passando per Tetti Bertini scende al rio Boschetti indi da tale punto un allineamento parallelo a detta strada nazionale n. 28 fino ad incontrare la strada militare per Piaggia. Da detto incrocio e seguendo l'ascesa della strada militare fino all'incontro con la quota 1100. Da detto incontro un allineamento secondo la massima pendenza del terreno fino al displuviale di Forte Possanghi indi seguendo la dorsale fino alla batteria quota 1036 e da questo punto, sempre seguendo la dorsale fino all'incontro della strada nazionale n. 28 a valle di Forte di Nava; a sud dalla strada nazionale suddetta n. 28 seguendo un allineamento che raggiunge lo spigolo a nord del Forte Balaresco e da questo punto la rotabile che va alla batteria campale (quota 983); ad est il confine comunale di Armo fino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Pornassio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 marzo 1954

p. Il Ministro: IERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella riunione del 5 ottobre 1952.

Verbale n. 11

PORNASSIO (Imperia): Zona panoramica in frazione Nava.

Il dott. Novaro, presidente dell'E.P.T. riferisce che scopo della riunione è quello di stabilire un vincolo su zone che hanno interesse turistico, tanto più che il Comune non dispone di regolamento edilizio. Dice che è necessario disciplinare le costruzioni erigende e questo sia per la difesa del paesaggio che nell'interesse turistico e in quello del Comune stesso. Consiglia utile un sopraluogo per rendersi conto della zona da includere e dei tipi di vincolo da proporre.

L'architetto Mazzino precisa al sindaco quali sono le formalità che occorrerà seguire, dopo l'imposizione del vincolo, da parte dei privati per poter costruire.

Alle ore 14 la Commissione si trasferisce sopraluogo, nella conca del Colle di Nava e procede ad una minuziosa visita della località.

All'unanimità la Commissione provinciale esprime parere che la località denominata «Conca di Nava» in territorio del comune di Pornassio, ambita residenza stagionale degli abitanti della Liguria di ponente, zona nella quale l'industria alberghiera ha preso notevole sviluppo in questi ultimi decenni, venga protetta dall'indiscriminata costruzione che la speculazione privata sta attuando e ciò per poter mantenere alla zona quelle caratteristiche di villaggio del tipo montano che a quota 1000 sul mare, si trova nelle immediate adiacenze del litorale e ne propone il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

I confini della zona da includere vengono così stabiliti:

nord: il rio Vernet a partire dal confine della provincia di Cuneo indi attraverso la strada nazionale n. 28 il rio San Raffaello fino a quota 1200;

ovest: dal detto rio seguendo la quota 1200 fino ad incontrare la mulattiera che da Casa Arzenora passando per Tetti Bertini, scende al rio Boschetti, indi da tale punto un allineamento parallelo a detta strada nazionale n. 28 fino ad incontrare la strada militare per Piaggia. Da detto incrocio e seguendo l'ascesa della strada militare fino all'incontro con la quota 1100. Da detto incontro un allineamento secondo la massima pendenza del terreno fino al displuviale di Forte Possanghi indi seguendo la dorsale fino alla batteria quota 1036 e da questo punto, sempre seguendo la dorsale, fino all'incontro della strada nazionale n. 28 a valle di Forte di Nava;

sud: dalla strada nazionale suddetta n. 28 seguendo un allineamento che raggiunge lo spigolo a nord del Forte Balaresco e da questo punto la rotabile che va alla batteria campale (quota 983);

est: il confine comunale di Armo fino al punto di partenza.

La Commissione provinciale esprime parere che debbano essere esclusi dal vincolo della zona suddetta tutte le proprietà demaniali e le opere militari.

Estratto elenco compilato nella riunione del 22 aprile 1953

Verbale n. 12

PORNASSIO (Imperia): Zona «Conca di Nava» vincolo.

La seduta è aperta alle ore 10 con la lettura del verbale n. 11 relativo alla riunione del 5 ottobre 1952.

In merito a detto verbale il dott. B. Novaro propone di mettere in evidenza:

che la proposta di vincolo della località «Conca di Nava» è stata approvata all'unanimità col voto favorevole del sindaco di Pornassio;

che nella motivazione di tale vincolo, venga messa maggiormente in evidenza l'importanza panoramica della zona, notevole per la ricchezza di quadri naturali.

La Commissione all'unanimità conferma il vincolo sulla località denominata «Conca di Nava» in Pornassio di cui a verbale n. 11 del 5 ottobre 1952 e ne precisa la motivazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 29 giugno 1939, n. 1497:

quale zona panoramica, considerata come quadro naturale, con quelle caratteristiche di villaggio del tipo montano nelle immediate vicinanze del litorale.

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio dei Colli Tuscolani, sito nell'ambito dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1939, col quale, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, venivano sottoposti a vincolo i terreni dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri;

Visto l'art. 21 della legge 15 aprile 1926, n. 765;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1953, riconosciuta la necessità di riconfermare, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo sopracitato, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio dei Colli Tuscolani sito nell'ambito dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che il comprensorio predetto costituisce, con la sua notevole vegetazione lungo le pendici degradanti verso il territorio di Frascati, Grottaferrata, e risalenti, verso Monteporzio e Montecompatri, e con le sue ville ricche di lussureggiante vegetazione, un magnifico quadro naturale;

Decreta:

Il comprensorio dei Colli Tuscolani, sito nel territorio dei comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri, confinante: a nord, con la ferrovia Roma-Frosinone fino all'incontro di via Prata Porci, poi questa fino al trivio con via Colonna e la via provinciale Frascati Colonna, poi questa fino al limite del comune di Monteporzio Catone; ad est, con il confine di detto Comune fino all'incontro di quota 400, poi questa, comprendendo l'abitato di Montecompatri, fino al confine del Comune e, seguendo questo fino ad incontrare quello di Rocca di Papa; a sud, col limite di questo Comune; a sud-est, con via di San Bartolomeo, via Latina fino all'incontro con via Cavona; ad est, questa fino a raggiungere la ferrovia Roma-Frosinone, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1477, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che i comuni di Frascati, Monteporzio, Grottaferrata e Montecompatri, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 aprile 1954

Il Ministro: MARTINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Roma

Estratto del verbale

Il 21 marzo 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Frascati-Tuscolo:

Alle ore 17,15 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente, conte dott. Paolo Dalla Torre, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

osservata la romantica bellezza dei Colli Tuscolani, ricoperti da notevole vegetazione lungo le pendici digradanti verso il territorio di Frascati, Grottaferrata e risalendo verso Monte Porzio e Monte Compatri, che formano un magnifico quadro naturale, ricordata l'importanza dei resti dell'antica Tuscolo sparsi lungo il declivio del monte omonimo, considerata l'amenissima posizione di Frascati sul versante settentrionale del detto monte, circondata da ville con lussureggiante flora e ricche di pregevoli opere d'arte: connubio meraviglioso fra arte, storia e natura, incorniciato nel verde delle ville, delle alture e della ampia distesa verso la ridente campagna romana;

decide alla unanimità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, un comprensorio racchiuso nel seguente tracciato:

nord: ferrovia Roma-Frosinone fino all'incontro di via Prata Porci, poi questa fino al trivio con via Colonna e la via provinciale Frascati-Colonna, poi questa sino al limite del comune di Monte Porzio Catone;

est: il confine di detto Comune fino all'incontro di quota 400, poi questa, comprendendo l'abitato di Monte Compatri, sino al confine del Comune e, seguendo questo fino ad incontrare quello di Rocca di Papa;

sud: il limite di questo Comune;

sud-est: via di San Bartolomeo, via Latina fino all'incontro con via Cavona;

est: questa sino a raggiungere la ferrovia Roma-Frosinone.

(*Omissis*).

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catania;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catania n. 015971 in data 26 novembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Rindone Salvatore e Bonaccorsi Agatino, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto il primo trasferito ad altra sede ed il secondo impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, rispettivamente con i signori Di Bella Antonino e Russo Sebastiano, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Rindone Salvatore e Bonaccorsi Agatino sono rispettivamente sostituiti con i signori Di Bella Antonino e Russo Sebastiano, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Nomina del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa e del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della predetta Commissione provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa n. 2148 in data 17 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire:

1) il dott. Gurrieri Salvatore, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con l'avv. Rizzarelli Giovanni, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa;

2) il dott. Iudica Alessandro, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Gurrieri Salvatore, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gurrieri Salvatore è sostituito con l'avv. Rizzarelli Giovanni, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

Il dott. Iudica Alessandro è sostituito, con il dottor Gurrieri Salvatore, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo n. 4260 in data 8 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Tundo Edmondo, rappresentante dell'Ufficio del genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con l'ing. Sortino Andrea, funzionario del medesimo Ufficio del genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Tundo Edmondo è sostituito con l'ing. Sortino Andrea, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 2842 in data 9 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Bonamico Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione provinciale degli industriali), in quanto deceduto, con il geom. Campagnucci Floriano, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Bonamico Giovanni è sostituito con il geometra Campagnucci Floriano, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma n. 50822 in data 18 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bigi Aldemiro Ferruccio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dell'associazione sindacale interessata (Unione Italiana del Lavoro U.I.L.), con il sig. Scarmigliati Carlo, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bigi Aldemiro Ferruccio è sostituito con il sig. Scarmigliati Carlo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1869)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta n. 1359 in data 26 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Geraci Giuseppe, trasferito ad altra sede, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Caponetto Claudio, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Geraci Giuseppe è sostituito con il sig. Caponetto Claudio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Travagliato (Brescia) ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 29 marzo 1954, n. 15200.I.B.1890, il comune di Travagliato (provincia di Brescia) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(1855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1954, i poteri conferiti all'avv. Carmine Lauletta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli, sono stati prorogati al 31 luglio 1954.

(1828)

Conferimento al commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli, dei poteri dell'assemblea dei soci per deliberare la nomina dei sindaci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1954, al dott. rag. Tebaldo Fabroni, commissario della Società cooperativa lavoratori del vetro, con sede in Empoli, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare la nomina dei sindaci di gestione dell'ente.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1859)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, i poteri conferiti al perito agrario Giorgio Candeo, commissario della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia, sono stati prorogati al 30 aprile 1954.

(1874)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Movica, con sede nel comune di Capriano Azzano (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste n. 12798 in data 9 aprile 1954, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Movica, con sede nel comune di Capriano Azzano (Brescia), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 3 marzo 1935, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1824)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pesaro

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1954, n. 768, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pesaro, approvato con decreto Ministeriale 5 marzo 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 4 marzo 1949, è ulteriormente prorogato sino al 5 marzo 1957.

(1903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	634,50
» Firenze	624,80	635 —
» Genova	624,87	635,50
» Milano	624,85	633,25
» Napoli	624,80	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,8375	633,50
» Torino	624,86	636 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	634,50

Media dei titoli del 22 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,55
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % 1936	92,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	633,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,56

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 382 — Data: 19 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Modesti Ottorino fu Oliviero — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 21 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Gnecchi Giovanni fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: De Rossi Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca Nazionale dell'Agricoltura succursale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1226 — Data: 26 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Maggiori Menotti — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 288.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 24 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Nestore fu Tito — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 — Data: 23 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Aulard Nestore fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 14 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Aversa Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 5 % — Capitale L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 13 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Banca Commerciale A. Rossi Bertolini e C. di Altavilla Irpina — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950 e 1951) — Capitale L. 77.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 567 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Colucci Lorenzo fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 29 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Lucignani Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1535 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Marangio Clodomiro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 marzo 1954

(1600) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1953 al 31 marzo 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
DEFICIT DI CASSA AL 30 GIUGNO 1953				59.063
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	1.247.916		1.118.836	
residui	99.909		351.889	
Totale		1.347.825		1.470.725
In conto movimento capitali: competenza	224.348		60.365	
residui	6.494		18.930	
Totale		230.842		79.295
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.594.428		1.457.872	
Conti correnti	4.474.257		4.428.191	
Incassi da regolare	766.696		790.841	
Altre gestioni	2.055.963		1.952.090	
Totale		8.891.344		8.628.994
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	451		578	
Pagamenti da regolare	78.318		111.439	
Altri crediti	3.594.468		3.756.117	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.695		4.905	
Totale		3.674.932		3.873.039
Totale generale incassi e pagamenti		14.144.943		14.111.116
Fondo di cassa al 31 marzo 1954		—		33.827
Totale a pareggio		14.144.943		14.144.943

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1954 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		33.827	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	278		
Pagamenti da regolare	93.227		
Altri crediti	462.319		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	5.673		
Totale crediti		561.497	
In complesso			595.324
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.492.419		
Conti correnti	469.415		
Incassi da regolare	38.487		
Altre gestioni	242.696		
Totale debiti			3.243.017
Situazione del Tesoro (passività)			2.647.693

Circolazione di Stato al 31 marzo 1954:
- metallica L. 8.052 —
- cartacea » 45.737 —
- L. 53.789 —

L'Ispettore generale SANFILIPPO — *Il Direttore generale del Tesoro*: DI CRISTINA

(1916)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1954

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.224.321.761,27
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		10.817.041.847,67
Portafoglio su piazze italiane	»		245.056.352.546,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		55.821.329,35
Anticipazioni	»		86.195.479.492,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		400.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		64.782.410.402,48
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		31.097.798.596,04
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		682.406.183.615,08
Partite varie	»		3.661.259.067,29
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.		—
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		260.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		20.762.569.025,81
Spese	»		3.394.363.301,60
	L.		1.979.465.228.956,57
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.656.117.096.840,73
	L.		4.635.582.325.797,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		63.918.166,51
TOTALE GENERALE	L.		4.635.646.243.963,81

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.332.351.840.900 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.229.814.726,47
Depositi in conto corrente liberi	»		48.525.583.841,95
Conti correnti vincolati	»		406.107.671.644,35
Creditori diversi	»		115.278.328.510,79
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		24.850.204.082,31
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		6.111.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	54.604.018.625,07	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	30.391.844.380,23	24.212.174.244,84
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		280.086.293,84
Rendite del corrente esercizio	»		3.466.405.830,22
	L.		1.977.413.910.074,77
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.010.665.645 —	
Fondo di riserva straordinario	»	740.653.236,80	2.051.318.881,80
	L.		1.979.465.228.956,57
Depositanti	»		2.656.117.096.840,73
	L.		4.635.582.325.797,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		63.918.166,51
TOTALE GENERALE	L.		4.635.646.243.963,81

(1915)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1954, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà:

in ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria:*

alla estrazione a sorte di.

n. 1334 titoli di 25 obbligazioni;
» 1647 titoli di 50 obbligazioni;
» 2436 titoli di 100 obbligazioni;

in totale n. 5417 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 359.300 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 179.650.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il presidente: G. B. BOERI

(1899)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1938, n. 3309/R/Gab., con cui al sig. Astner Goffredo nato ad Innsbruck il 5 aprile 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pastori;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 6 febbraio 1954 dal predetto signor Pastori Goffredo e dai di lui figli maggiorenni Mattia, Paolo, Federico, Giacinto ed Enrico, in atto residenti a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 maggio 1938, numero 3309/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Pastori Goffredo e dei di lui figli Enrico, Giacinto, Federico, Paolo, Mattia, Emma Maria, Angelo e Annamaria, viene ripristinato nella forma tedesca di Astner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 aprile 1954

Il Vice commissario del Governo
BENUSSI

(1766)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di sette borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro i tumori maligni, di bandire un concorso per il conferimento di sette borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro da assegnarsi a medici chirurghi iscritti nell'albo professionale addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo dell'oncologia;

Visto l'art. 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937, contenente norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1949, registro n. 29 Presidenza, foglio n. 80, in data 28 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 212, in data 12 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 77 Presidenza, foglio n. 204, contenenti modifiche alle norme di concessione delle borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di sette borse di studio, tre per l'estero di L. 400 mila e quattro per l'Italia di L. 200 mila per addestramento di medici chirurghi nella lotta contro i tumori, di cui all'art. 336 del testo unico delle leggi sanitarie.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, inscritti nell'albo professionale ai sensi del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, i quali siano già addetti ad istituzioni e servizi relativi alla lotta contro i tumori, o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia.

Le quattro borse di studio per l'Italia saranno assegnate ai quattro concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di voler effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato la migliore votazione in base al giudizio dell'apposita Commissione.

Le tre borse per l'estero saranno concesse a favore dei tre sanitari, che abbiano specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero, e che abbiano conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alle borse di studio medesime.

Ciascun sanitario può chiedere di concorrere contemporaneamente, nella stessa domanda, sia alle borse per l'Italia che a quelle per l'estero, tuttavia, in caso di esito favorevole, potrà usufruire di una sola di dette borse.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

Gli aspiranti alla concessione delle borse di studio dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uffi-*

ciale, domanda in carta legale da L. 200, contenente l'indicazione del domicilio e la precisazione se intendono concorrere alle borse di studio per l'estero ovvero a quelle per l'Italia. Nel caso un aspirante intendesse concorrere contemporaneamente sia alle borse per l'estero sia a quelle per l'Italia dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Assieme alla domanda i concorrenti dovranno curare l'inoltro dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile debitamente legalizzato);

f) copia del foglio matricolare, dello stato di servizio militare, e, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato di iscrizione nell'albo professionale;

h) tutti quei titoli accademici, scientifici e di carriera, atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della oncologia (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie);

i) un elenco in sei esemplari di tutti i documenti e titoli summenzionati.

I documenti devono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti, i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile in qualità di medici chirurghi presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'istituto prescelto, rilasciato dal direttore dell'istituto stesso;

b) se ha già fruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La Commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un direttore di uno dei tre istituti per lo studio, la diagnosi e la cure dei tumori, esistenti in Milano, Roma e Napoli;

d) da un docente universitario particolarmente competente nella materia;

e) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

f) dal capo della Divisione tecnica per la lotta contro i tumori maligni presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) da un funzionario di gruppo *A*, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per un periodo di tempo non inferiore a mesi quattro, un istituto italiano o estero di riconosciuta importanza, specializzato nel campo dei tumori maligni, o che svolga attività scientifica nel campo della oncologia.

I candidati vincitori di borse di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione delle borse di studio dovranno dare dimostrazione di conoscere la lingua delle nazioni dove intendono recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesca e spagnola.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvederà alla assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e la assiduità del sanitario.

Art. 5.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare una anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dell'interessato.

Art. 6.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del prefetto della Provincia, in cui trovasi l'istituto frequentato, o a mezzo delle autorità consolari, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 7.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissariato la prova di essersi recati nella sede prescelta, entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 49

(1856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cinquantacinque posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 marzo 1953, n. 48096/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dalla ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di impiegato dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di diploma equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate di tutti i documenti prescritti (salvo quanto diversamente stabilito nel successivo art. 4, n. 8, per ciò che riguarda i documenti militari), dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale del personale e degli affari generali — Servizio dell'Ispettorato del lavoro — entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) dichiarazione da cui risulti in quale delle sedi indicate nel successivo art. 10 il candidato intenda sostenere le prove scritte;

h) eventuale richiesta di sostenere la prova facoltativa di stenografia;

i) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Titolo di studio, di cui al precedente art. 2, e cioè diploma di licenza di scuola media inferiore o diploma equipollente.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), per i mutilati ed invalidi in conseguenza di azioni di carattere politico di elementi slavi avvenute nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i congiunti delle vittime di tali azioni (legge 23 marzo 1952, n. 207);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del presente punto I) non sono cumulabili, non potendo il limite massimo di età superare in ogni caso, ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223, gli anni 45.

II) Il limite di età di anni 40 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni: tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del terrorismo politico nelle colonie, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e da L. 200 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente.

La presentazione della copia dello stato di servizio militare e della copia del foglio matricolare militare è consentita anche oltre il termine di sessanta giorni stabilito nel precedente art. 3, ma comunque prima della prova orale.

9. — Fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono dispensati dal produrre la fotografia autenticata gli aspiranti che siano in possesso di libretto ferroviario personale — concessione speciale *C* — per dipendenti dello Stato, circostanza che, ove ricorra, dovrà essere esplicitamente menzionata nella domanda.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I concorrenti dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, prima della prova orale, ove siano ammessi a sostenerla, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100:

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi del terrorismo politico nelle colonie, i mutilati ed invalidi per servizio e i mutilati e invalidi da azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 dell'Amministrazione competente;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra o lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio ovvero degli invalidi per azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciato in bollo da L. 100 dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio ovvero delle vittime di azioni di carattere politico di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti elencati nel presente articolo i candidati hanno facoltà di produrre, prima della prova orale, ogni altro eventuale documento attestante titolo preferenziale agli effetti della nomina.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva o che, senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, possono esibire, a corredo della domanda di ammissione al concorso entro il termine di giorni sessanta stabilito nel precedente art. 3, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. I documenti prodotti in carta libera devono essere altresì accompagnati dal sopracitato attestato di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 4 circa il requisito dell'età.

Art. 8.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni. Per la partecipazione al presente concorso deve in ogni caso essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importano la inammissibilità dello aspirante al concorso, salvo quanto disposto nel n. 8 del precedente art. 4.

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in due prove scritte e in una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Gli aspiranti potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo a Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte, della sede, dell'ora e dei locali in cui esse si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia, sarà attribuito, in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,50 punti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno per alcun motivo essere destinati presso uffici della Amministrazione centrale o presso il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che alla data del presente decreto siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

I vincitori del presente concorso che non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero e non giustifichino la mancata presentazione, saranno considerati rinunciatari all'impiego. La loro nomina verrà in conseguenza revocata, salva la facoltà dell'Amministrazione di assegnare i posti resisi vacanti ai candidati risultati idonei, nell'ordine della graduatoria.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato di grado non inferiore all'11° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1954

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1954
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 190. — BAGNOLI

PROGRAMMA DELL'ESAME

I. — *Prove scritte*:

1. Componimento italiano.

(Nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria elementari, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. — *Prova orale*:

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.

2. Geometria elementare: Nozioni elementari di geometria piana: Punti. Rette. Piani. Angoli. Poligoni. Circonferenza e cerchio. Aree delle superfici delle figure piane.

Nozioni elementari di geometria solida: principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volumi dei solidi.

3. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri. Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

4. Nozioni elementari di statistica: concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

5. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa, con particolare riguardo all'Italia.

6. Dattilografia: nomenclatura della macchina da scrivere. Funzionamento. Tastiera. Maiuscole. Carrello. Marginatori. Libera carrello. Tabulatori. Tasto di ritorno. Nastro.

Saggio pratico di scrittura a macchina.

III. — Prova facoltativa di stenografia.

(1883)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito di concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento. (Rettifica)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nelle scuole professionali femminili (classe di concorso L.II), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1953, posto 35° di graduatoria con punti 182,99, in luogo di « Zangirolami Giovanna fu Carmine » leggasi « Zangirolami Giuseppina di Giacomo ».

(1909)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 10277 San. in data 12 febbraio 1953, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 ottobre 1953 e in data 31 gennaio 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1) Pellegrini dott. Clara, titoli 11, media prove pratiche 48,750, prova orale 50, totale punti 109,750 su 150.

2) Fedi dott. Radio, titoli 1,875, media prove pratiche 37,500, prova orale 40, totale punti 79,375 su 150.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Bologna, addì 2 aprile 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(1772)

PREFETTURA DI TRAPANI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 3249 del 27 gennaio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami per undici posti di medico condotto vacanti in provincia di Trapani al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 3249 in data 8 marzo 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti messi a concorso, con esclusione solo del comune di Erice;

Ritenuto che il dott. Palermo Giuseppe, 12° classificato in graduatoria, ha dichiarato di non accettare la nomina al posto vacante ad Erice;

Considerato, invece, che il dott. Salvaggio, che lo segue in graduatoria ha dichiarato di accettare la nomina suddetta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Salvaggio Ignazio di Giovanni, domiciliato a Marsala, in via XI Maggio n. 23, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto vacante nel capoluogo di Erice al 30 novembre 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Erice.

Trapani, addì 6 aprile 1954

Il prefetto: CRISCUOLI

(1913)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.